

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

Nn. 1-135-1663-A

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Relatore MAZZOLA)

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1990

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo (n. 1)
(atto n. 873 della IX legislatura)

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1984

Abrogazione del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti, documenti e notizie di interesse militare (n. 135)

d'iniziativa dei senatori PASQUINO, FIORI, NEBBIA e ONORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Nuove norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato (n. 1663)

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, IMPOSIMATO, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, TOSSI BRUTTI e BATTELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1989

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

sul disegno di legge n. 1663

4 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Esclusione dal segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage**Art. 1.**

1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 204. - *Esclusione dal segreto.* - 1. Nei procedimenti penali non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonchè i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perchè il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».

DISEGNO DI LEGGE N. 1

D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-*bis*. – Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso dei procedimenti penali relativi:

- a*) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- b*) ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale».

DISEGNO DI LEGGE N. 135

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PASQUINO ED ALTRI

Art. 1.

1. Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concernente norme relative al segreto militare, è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Può essere apposto il segreto di Stato su ogni atto, documento, notizia o attività la cui diffusione sia idonea a recare danno grave all'integrità dello Stato democratico, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all'indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati ed alla sua difesa.

2. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, nè il segreto di Stato può essere opposto nel corso di procedimenti

penali relativi a reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, ovvero ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Non possono essere oggetto di segreto di Stato accordi internazionali comunque denominati, anche se esecutivi di altri accordi precedentemente stipulati; il segreto di Stato può essere apposto su singole clausole con la procedura di cui al comma 3, e sempre che l'accordo non rivesta natura politica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

3. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara di apporre il segreto di Stato su un atto, un documento, una notizia o un'attività ai sensi dei precedenti commi, è tenuto ad annotare la data e il contenuto del provvedimento in un apposito registro custodito in duplice copia presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri precisazioni e chiarimenti sia in ordine alla motivazione sia in ordine al contenuto del provvedimento».

Art. 3.

1. A partire dal 30 giugno 1987 nessun atto, documento, notizia o attività può ritenersi coperto dal segreto di Stato se il segreto non è stato apposto con le procedure di cui al precedente articolo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1663

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLE ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il direttore del SISMI è tenuto a comunicare semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui agli articoli 2 e 11, secondo comma, un rapporto informativo sull'andamento delle procedure di classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione delle informazioni».

Art. 2.

1. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il direttore del SISDE è tenuto a comunicare semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui agli articoli 2 e 11, secondo comma, un rapporto informativo sull'andamento delle procedure di classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione delle informazioni».

Art. 3.

1. All'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, impartisce le disposizioni del caso qualora i due Servizi si trovino a dovere affrontare la stessa materia o comunque in una condizione di reciproca interferenza».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato le informazioni concernenti fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale, le associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché il traffico illegale di armi, munizioni e materie esplodenti e i delitti previsti nel titolo XII del libro II del codice penale, commessi con abuso dei poteri inerenti alle funzioni degli appartenenti ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 20. - 1. La apposizione del segreto di Stato deve tenere conto dell'interesse pubblico alla libera circolazione delle informazioni.

2. Le informazioni di cui all'articolo 12 devono essere classificate secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

3. Ai fini dell'apposizione del segreto di Stato vengono in rilievo le seguenti classifiche di segretezza:

a) "segretissimo", per i documenti e i materiali dalla cui divulgazione possa scaturire un danno di eccezionale gravità agli interessi di cui all'articolo 12;

b) "segreto", per i documenti e i materiali dalla cui divulgazione possa derivare un danno rilevante agli interessi di cui all'articolo 12.

4. Se sussiste il ragionevole dubbio sulla necessità di classificare un'informazione o sul livello più appropriato di classificazione, la relativa determinazione spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla trasmissione del rappor-

to. Durante tale periodo di tempo, qualora il dubbio riguardi la necessità della classificazione, si presume la segretezza dell'informazione. Qualora il dubbio concerna il livello di classificazione, il documento o il materiale deve essere salvaguardato come informazione "segreta".

Art. 21. - 1. L'apposizione della classifica "segretissimo" e "segreto" spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di cui all'articolo 2, ai direttori dei Servizi per l'informazione e la sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare altri soggetti all'apposizione del segreto.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare il potere di apporre il segreto ai soggetti designati dai Ministri di cui all'articolo 2 e ai direttori dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, qualora esista la necessità continuativa e dimostrabile di esercitare il potere di classificazione.

4. Le autorità di cui al comma 3 devono conservare una lista aggiornata dei soggetti autorizzati all'apposizione del segreto e trasmetterla periodicamente, per i riscontri del caso, al CESIS.

5. Allo scadere dei quattro anni dall'atto di delega, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla riconferma o alla revoca dell'autorizzazione.

6. Nell'ipotesi in cui la delega sia revocata, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede altresì all'individuazione delle autorità alle quali sono contestualmente trasferiti i poteri connessi alle informazioni classificate dalla autorità competente in origine.

Art. 22. - 1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 1, devono trasmettere semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui agli articoli 2, 3 e 11, secondo comma, un rapporto informativo sull'andamento delle procedure di classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione delle informazioni.

Art. 23. - 1. Gli addetti ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, senza potere di apporre il segreto, che ritengano di essere in possesso

di un'informazione classificabile, devono trasmetterla senza indugio ai direttori dei rispettivi Servizi di appartenenza per la classificazione.

2. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi senza potere di apporre il segreto e che dipendono da una delle autorità previste dall'articolo 21, comma 1, devono trasmettere senza indugio a queste ultime le informazioni originate ritenute classificabili.

Art. 24. - 1. Un'informazione classificata rimane tale per tutto il tempo necessario per la protezione degli interessi tutelati dal segreto di Stato secondo le disposizioni della presente legge.

2. Quando è previsto uno specifico termine o sono determinabili una data o un evento specifico per la declassificazione, essi devono essere apposti sulla documentazione segreta dall'autorità competente a norma dell'articolo 21.

3. In ogni caso al termine di sei anni dalla data di prima classificazione, un'informazione a livello segretissimo degrada automaticamente a segreta e viene declassificata dopo dieci anni dalla data di prima classificazione.

4. Le informazioni segrete sono automaticamente declassificate dopo otto anni dalla data di classificazione.

Art. 25. - 1. Ai fini della presente legge, l'apposizione del segreto concerne soltanto le informazioni contenute in un documento avente data certa.

2. Si considera documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza nazionale.

3. L'atto di apposizione del segreto deve indicare:

- a) il livello di segretezza dell'informazione;
- b) la data di classificazione;
- c) l'identità dell'autorità di origine;
- d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine;
- e) la data o l'evento di declassificazione.

4. Ai documenti classificati devono essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'esecutivo ai Servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi.

5. Le memorie storiche di cui al comma 4 sono classificate allo stesso livello dell'informazione cui si riferiscono.

Art. 26. - 1. Il segreto d'ufficio non può essere apposto se non è identificabile il danno che potrebbe derivare dalla diffusione di informazioni originate dalla Pubblica amministrazione o comunque utilizzate ai fini dell'attività amministrativa.

2. Le informazioni relative agli interessi di cui all'articolo 12 non classificate ai sensi dell'articolo 20 non possono essere coperte dal segreto d'ufficio se non sia identificabile il danno che potrebbe derivare dalla loro diffusione. In tal caso la durata del segreto non può essere superiore a quattro anni dalla data di origine.

3. La stessa disposizione si applica alle informazioni classificate ai sensi dell'articolo 23, le quali pertanto non possono restare nella classe delle notizie riservatissime per più di due anni e non oltre i due anni nella classe delle notizie riservate.

4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai requisiti previsti nell'articolo 25.

Art. 27. - 1. Sono abrogati gli articoli 256, terzo comma, 258 e 262 del codice penale.

Art. 28. - 1. All'articolo 326 del codice penale dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

“Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 261, chiunque rivela notizie attinenti alla sicurezza della Repubblica e dalle quali potrebbe derivare un danno alla sicurezza della Repubblica, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Le pene previste nel primo e nel secondo comma si applicano anche nell'ipotesi di procacciamento illegale di notizie attinenti alla sicurezza della Repubblica”.

2. Il secondo comma dell'articolo 326 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno; tuttavia, la pena è aumentata qualora l'agevolazione concerna le notizie di cui al secondo e al terzo comma”.

Art. 29. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere di prolungare la durata del segreto, in ragione della perdurante necessità di mantenere inalterato l'originario livello di segretezza o quello inferiore al momento dell'atto di proroga. Il relativo provvedimento motivato deve essere comunicato dal Presidente del Consiglio al Comitato di cui all'articolo 11, secondo comma.

2. L'atto di proroga deve essere tempestivamente notificato al Comitato di cui all'articolo 3 e a quello di cui all'articolo 11 che esprime il suo parere.

Art. 30. - 1. Il Comitato di cui all'articolo 3 è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio dei ministri le irregolarità riscontrate in ordine ai documenti classificati.

2. Il Comitato di cui all'articolo 3 segnala al Presidente del Consiglio i documenti classificati illegittimamente.

3. Nelle ipotesi previste nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio può chiedere chiarimenti alle autorità di origine dell'informazione illegittimamente o impropriamente classificata e la rimette ad essa perchè provveda alla declassificazione o comunque a sanare l'irregolarità.

4. Il Presidente del Consiglio impartisce le disposizioni relative alle informazioni non classificate trasmesse dai Servizi al Comitato di cui all'articolo 3.

Art. 31. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, impartisce le direttive sui programmi di riesame sistematico ai fini della declassificazione o degradazione delle informazioni.

2. Presso il Comitato di cui all'articolo 3 è istituito un ufficio per la revisione del

materiale classificato e custodito nell'archivio generale.

3. Il riesame sistematico della documentazione avviene d'intesa con le particolari direttive delle autorità indicate nell'articolo 21, comma 1.

4. I direttori dei Servizi e le autorità di cui al comma 1 dell'articolo 21 conducono programmi di riesame sistematico della documentazione classificata non confluita nell'archivio generale.

5. Il Comitato di cui all'articolo 3 provvede al riesame sistematico della documentazione del Presidente del Consiglio e delle autorità con potere di apporre il segreto da lui direttamente designate.

Art. 32. - 1. Le informazioni sono declassificate o degradate al livello inferiore di segretezza dall'autorità di origine o dalle autorità da questa delegate.

2. La delega del potere di declassificazione o di degradazione deve avvenire per iscritto e deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 33. - 1. Il diritto di accesso alle informazioni relative alla sicurezza della Repubblica si esercita presso gli uffici indicati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 34. - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, nei modi e nei limiti indicati dalla presente legge.

2. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione.

3. L'istanza di accesso ai documenti deve essere rivolta agli uffici individuati a norma dell'articolo 33 e deve essere sufficientemente dettagliata da consentire la ricerca della documentazione richiesta.

Art. 35. - 1. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 34, l'ufficio richiesto procede al riesame per la declassificazione della documentazione.

2. Il provvedimento di declassificazione o di rifiuto di accesso deve essere notificato entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Qualora siano necessari tempi più lunghi, l'ufficio è tenuto a notificare al richiedente le ragioni del ritardo.

4. In ogni caso, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere emesso entro sei mesi dalla richiesta.

Art. 36. - 1. Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto di accesso, il richiedente può proporre ricorso dinanzi all'autorità indicata nell'atto notificato.

2. Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di conferma, il richiedente può impugnare il provvedimento dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Del provvedimento di conferma della decisione impugnata dinanzi al Presidente del Consiglio devono essere informati il Comitato di cui all'articolo 11, secondo comma, e le Camere ai sensi degli articoli 16 e 17.

4. Contro i provvedimenti emessi in prima o in ultima istanza dal Presidente del Consiglio, è ammesso ricorso in Cassazione nelle forme della procedura riservata».